

FAQ – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL BANDO TRIENNALE ERP

1. SE VENGO ESCLUSO IL PRIMO ANNO, POSSO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA IL SECONDO O TERZO ANNO?

Sì solo se, nel frattempo, ti trovi in una delle situazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.

In caso contrario devi aspettare il nuovo bando triennale.

2. QUALI SONO LE SITUAZIONI CHE PERMETTONO DI PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA NEL 2° O 3° ANNO (ART. 4, COMMA 2)?

Puoi ripresentare domanda solo se rientri in almeno una di queste condizioni previste dall'art. 4, comma 2:

1. Sei in un alloggio di emergenza, in un alloggio sociale o in una sistemazione fornita dal Comune o da enti collegati.
2. Nel nucleo c'è una persona con disabilità motoria che vive in un alloggio con barriere architettoniche.
3. Sei un nucleo monogenitoriale con figli minorenni o maggiorenni a carico.
4. Nel nucleo c'è un componente con provvedimento di allontanamento per maltrattamenti, stalking o violenza domestica.
5. Hai ricevuto uno sfratto (per finita locazione, morosità incolpevole) oppure devi rilasciare l'alloggio per separazione o divorzio.

3. ESEMPI: QUANDO SI PUÒ RIPRESENTARE DOMANDA DOPO UN'ESCLUSIONE?

- Sei in alloggio di emergenza già dal primo anno ma vieni escluso perché, ad esempio:
 - non hai dichiarato alcuni contributi;
 - sei risultato moroso alla data di chiusura del bando;
 - o per qualsiasi motivo;

Puoi presentare una nuova domanda perché rientri nelle condizioni previste dall'art. 4 c. 2.

Sei in alloggio di emergenza, vieni escluso e non presenti una nuova domanda → rimani escluso.

- Sei un nucleo monogenitoriale e vieni escluso perché, ad esempio, avevi un permesso di soggiorno annuale; se successivamente ottieni un permesso biennale

Puoi presentare una nuova domanda perché rientri nelle condizioni previste dall'art. 4 c. 2.

Chi rientra nella categorie previste da questo articolo può ripresentare domanda.

Chi rientra in queste categorie e viene escluso, se non presenta una nuova domanda rimane escluso.

4. SE NON RIENTRO IN NESSUNA DELLE SITUAZIONI DELL'ART. 4, COMMA 2?

Se sei stato escluso al primo o al secondo anno e non rientri nei casi previsti, non puoi ripresentare domanda nel secondo o terzo anno.

Dovrai attendere il nuovo bando triennale.

5. ESEMPI: QUANDO NON SI PUÒ RIPRESENTARE DOMANDA?

Sei escluso il primo anno perché, ad esempio, non hai ancora i 3 anni di residenza; li maturi negli anni successivi ma non rientri in una delle condizioni dell'art. 4, c. 2 → non puoi ripresentare domanda.

6. AL SECONDO E TERZO ANNO CHI PUÒ PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA?

Chi non l'ha presentata al primo o secondo anno.

Chi è stato escluso al primo o secondo anno e si trova nelle condizioni dell'art. 4, c. 2.

7. CHI PUÒ AGGIORNARE LA DOMANDA AL SECONDO E/O TERZO ANNO?

I nuclei già in graduatoria possono aggiornare la loro domanda se sono cambiate le condizioni che incrementano il punteggio (nuove disabilità o aggravamenti, sfratti, ingresso in strutture che danno diritto al punteggio del disagio abitativo) oppure se vi è un cambiamento relativo al permesso di soggiorno (rinnovo di permessi scaduti, variazioni del tipo di permesso di soggiorno).

Non occorre aggiornare la domanda:

- per presentare l'ISEE ordinario o l'ISEE corrente perché verrà controllato d'ufficio per tutti i nuclei già in graduatoria.
- in caso di variazioni del nucleo anagrafico (nascite o decessi, cambi di residenza) perché i controlli sulla situazione anagrafica vengono fatti d'ufficio.

RIASSUMENDO

- Al primo anno del bando triennale, tutti i nuclei con i requisiti possono fare domanda.
- Nel secondo e terzo anno, possono presentare nuove domande **solo i nuclei che si trovano in una delle situazioni elencate nell'art. 4 c.2.**
- Gli altri nuclei **già in graduatoria** possono solo aggiornare la propria domanda, ad esempio se hanno situazioni che fanno aumentare il punteggio (invalidità, sfratti, disagio abitativo).
- Chi è stato escluso al primo o secondo anno potrà ripresentare domanda solo se rientra in uno dei casi previsti; altrimenti dovrà aspettare il prossimo bando triennale.
- Chi è escluso rimane escluso a meno che non rifaccia domanda perché si trova in una delle situazioni previste dall'art. 4 c.2.
- Se una persona presenta una nuova domanda e non rientra in una delle situazioni di cui sopra, viene nuovamente esclusa.